

BVGer C-6339/2013 vom 24. Juni 2016

Bundesverwaltungsgericht, 2016-06-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-6339_2013

FR: TAF C-6339/2013 du 24 juin 2016

IT: TAF C-6339/2013 del 24 giugno 2016

Regeste

Tariffe dei fornitori di prestazioni

Erwägungen

E. 1

Helsana Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo

E. 2

Progrès Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,

E. 3

Sansan Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,

E. 4

Avanex Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,

E. 5

Helsana-Gruppe maxi.ch Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,

E. 6

indivo Versicherungen AG, casella postale, 8081 Zurigo,

E. 7

Sanitas Grundversicherungen AG, Jänergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,

E. 7.1

Con osservazioni finali del 13 ottobre 2015, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato l'accoglimento del proprio gravame (doc. TAF 32).

E. 7.2

Con scritto del 14 ottobre 2015, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha comunicato di rinunciare ad introdurre delle osservazioni (doc. TAF 33).

E. 7.3

Con osservazioni finali del 14 ottobre 2015, la Fondazione Cardiocentro Ticino ha modificato le proprie conclusioni, chiedendo che la tariffa ospedaliera sia fissata a fr. 10'400.- dal 1° gennaio 2012 (pari a quella risultante dal baserate calcolatorio per gli anni 2012-2014 [doc. TAF 34]; v. anche gli scritti del 29 luglio e 28 agosto 2015 [doc. TAF 23 e 26]). 8. Con scritto del 14 dicembre 2015, Tarifsuisse SA ha formulato una domanda di sospensione (fino a decisione da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino) delle procedure di ricorso C-6424/2013 e C-6450/2013 in ragione della stipulazione tra

Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intrass Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino di un contratto tariffale (trasmesso in copia a questo Tribunale il 15 dicembre 2015) concernente "il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal" anno 2012, anno 2013, anno 2014, anno 2015, anno 2016 e anno 2017, accordo che è stato trasmesso all'autorità cantonale per la ratifica. 9. Con decisione incidentale del 23 dicembre 2015, il Tribunale amministrativo federale ha sospeso - segnatamente per motivi di economia processuale - pure la causa in questione (C-6339/2013) fino alla decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino sull'approvazione della surriferita convenzione tariffale, salvo comunicazione scritta contraria da parte della Cooperativa di acquisti HSK. Questo Tribunale ha altresì precisato che la procedura di ricorso avrebbe potuto essere ripresa - d'ufficio o su richiesta motivata di una parte - qualora fossero venuti meno i motivi che l'avevano originata (doc. TAF 37). 10. Con lettera del 18 gennaio 2016, CSS Assicurazione malattie SA ha indicato di aver rinunciato, unitamente agli assicuratori Intrass Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA, ad essere rappresentati da Tarifsuisse SA, gli stessi essendo ormai rappresentati da CSS Assicurazione malattie SA (doc. TAF 42). 11. Con scritto del 17 febbraio 2016, Tarifsuisse SA ha informato questo Tribunale in merito alla stipulazione tra il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA e la Fondazione Cardiocentro Ticino di una convenzione tariffale per le prestazioni fornite dal Cardiocentro Ticino (doc. TAF 43). 12. Con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato le convenzioni e i relativi allegati sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie (Tarifsuisse SA, Cooperativa di acquisti HSK e CSS Assicurazione malattie SA) afferenti alle tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017.

E. 8

Compact Grundversicherungen AG, Jänergasse 3, casella postale 2010, 8021 Zurigo,

E. 9

Wincare Versicherungen, Konradstrasse 14, casella postale 299, 8401 Winterthur,

E. 10

CPT Assurance SA, Tellstrasse 18, casella postale 8624, 3001 Berna,

E. 11

Agilia Krankenkasse AG, Mühlering 5, casella postale 246, 6102 Malters,

E. 12

Publisana Krankenkasse AG, Hauptstrasse 24, casella postale, 5201 Brugg,

E. 13

Con scritto del 3 giugno 2016, Tarifsuisse SA ha segnalato che, mediante decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (trasmesso in copia), il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato, con effetto al 1° giugno 2012, le convenzioni sottoscritte tra il Cardiocentro Ticino e gli assicuratori malattie. Chiede pertanto, una volta cresciuto in giudicato il decreto esecutivo, di stralciare la causa dai ruoli, con fissazione delle spese processuali e delle ripetibile secondo apprezzamento di questo Tribunale (doc. TAF 44).

E. 14

Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha chiesto, a seguito "dell'intervenuta transazione, suggellata dall'emanazione del decreto esecutivo (del 18 maggio 2016 da parte del Consiglio di Stato del Cantone Ticino)", di stralciare la causa dai ruoli, con spese a carico delle parti, compensate le ripetibili (doc. TAF 45).

E. 15

Riservate le eccezioni - non realizzate nel caso di specie - di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. i LTAF e gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal (RS 832.10), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA e dell'art. 47 LAMal, del governo cantonale afferenti alla fissazione della tariffa.

E. 16.1

Questo Tribunale rileva che, nella convenzione tariffale del 1° gennaio 2012 concernente il rimborso delle prestazioni in base a SwissDRG per le cure stazionarie acute secondo la LAMal, sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) il 27 ottobre 2015 e dalla Fondazione Cardiocentro Ticino il 10 novembre 2015, la Fondazione e Tarifsuisse SA (ad eccezione dei 4 menzionati assicuratori malattie) si sono accordati in merito alla tariffa per le prestazioni del Cardiocentro Ticino per le cure somatiche acute per gli anni dal 2012 al 2017 (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). La Convenzione e i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con decreto esecutivo del 18 maggio 2016 (pubblicato nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. 40 del 20 maggio 2016).

E. 16.2

Dal decreto esecutivo del 18 maggio 2016 risulta pure che il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha approvato anche le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e la Cooperativa di acquisti HSK (baserate di fr. 9'950.- per il 2012, baserate di fr. 9'900.- per il 2013, baserate di fr. 9'800.- per il 2014, baserate di fr. 9'700.- per il 2015, baserate di fr. 9'650.- per il 2016 e baserate di fr. 9'650.- per il 2017) nonché le convenzioni e i relativi allegati concernenti le tariffe ospedaliere per le cure somatico acute dal 2012 al 2017 sottoscritti tra la Fondazione Cardiocentro Ticino e il gruppo di assicuratori rappresentato da CSS Assicurazione malattie SA. Scaduto infruttuoso il termine di ricorso, il decreto esecutivo del 18 maggio 2016 è cresciuto in giudicato il 20 giugno 2016.

E. 16.3

Da quanto esposto, discende che la procedura della causa di ricorso C-6339/2013 ha, da un lato, da considerarsi come ripresa al più tardi il 20 giugno 2016 (momento in cui è cresciuto in giudicato il decreto esecutivo del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 18 maggio 2016 e in cui è venuto meno il motivo che aveva originato la sospensione della procedura). Dall'altro lato, il ricorso viene stralciato dai ruoli, essendo venuto meno l'interesse degno di protezione delle ricorrenti all'annullamento o alla modificazione del decreto impugnato, a seguito della crescita in giudicato del decreto esecutivo del 18 maggio 2016 mediante il quale il Consiglio di Stato ha approvato la convenzione tariffale e i relativi allegati sottoscritti tra le ricorrenti e il Cardiocentro Ticino per le prestazioni del Cardiocentro Ticino oggetto del litigio.

E. 17

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 23 cpv. 1 lett. a LTAF).

E. 18.1

Di regola, secondo l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali sono poste a carico della parte che soccombe, fermo restando che, secondo l'art. 63 cpv. 2 PA, nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore.

E. 18.1.1

Nella convenzione tariffale sottoscritta da Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che le spese di procedura e le tasse di giustizia saranno ripartite in ragione di metà ciascuno (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha postulato che le spese siano poste a carico delle parti (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto che ogni parte si assuma le spese processuali connesse alla causa di ricorso da lei interposta dinanzi a questo Tribunale, e meglio la Cooperativa di acquisti HSK si assumerà le spese processuali nella causa C-6339/2013, Tarifsuisse SA le spese processuali nella causa C-6424/2013 e la Fondazione Cardiocentro Ticino le spese processuali nella causa C-6450/2013.

E. 18.1.2

Visto l'esito della causa, le spese processuali ridotte, di fr. 2'000.-, sono poste a carico della Cooperativa di acquisti HSK. Esse sono computate con l'anticipo spese, di fr. 8'000.-, versato dalla ricorrente stessa il 16 dicembre 2013. È pertanto restituito alla ricorrente l'importo eccedente di fr. 6'000.-, mediante versamento sul conto che la stessa indicherà questo Tribunale.

E. 18.2.1

In virtù dell'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (v. anche art. 7 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 18.2.2

Nella convenzione tariffale sottoscritta tra Tarifsuisse SA (ad eccezione di CSS Assicurazione malattie SA, Intras Assicurazione malattie SA, Arcosana SA e Sanagate SA) e la Fondazione Cardiocentro Ticino è stato convenuto che ogni parte si assume le proprie spese legali rispettivamente che sarebbero state compensate le ripetibili (v. le cause C-6424/2013 e C-6450/2013). Con scritto del 16 giugno 2016, la Cooperativa di acquisti HSK ha pure postulato che le ripetibili siano compensate (doc. TAF 45). Si giustifica pertanto, come richiesto dalle parti, di compensare le ripetibili fra le parti.

E. 19

Il ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro le decisioni in materia di assicurazione malattie, pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'art. 33 lett. i LTAF in combinazione con gli art. 53 cpv. 1 e 90a cpv. 2 LAMal, è inammissibile, giusta l'art. 83 lett. r LTF. Pertanto, il presente giudizio è definitivo. (dispositivo alla pagina

segunte)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.